

## **IL FONDO PATRIMONIALE NON PUO' ESSERE USATO PER FRODARE I CREDITORI**

*(Cass. 21.2.2018 n.4141)*

Con la costituzione di un fondo patrimoniale (art. 167 cod. civ.) i coniugi possono destinare una parte dei loro beni per far fronte ai bisogni della famiglia.

Uno dei maggiori vantaggi di questa operazione è che i beni compresi nel fondo non possono essere pignorati per crediti estranei ai bisogni della famiglia; può quindi succedere che i coniugi costituiscano il fondo con lo scopo di evitare che i loro creditori personali ( ad esempio, fornitori dell'attività professionale di uno dei coniugi) aggrediscano il patrimonio famiglia ( di solito la casa coniugale).

La Cassazione ha tuttavia chiarito, anche in questa recente pronuncia, che il fondo patrimoniale costituito con lo scopo di frodare i creditori è inefficace.

### **Il caso**

Una banca creditrice di una società insolvente tenta un'azione esecutiva nei confronti del fideiussore che tuttavia, prima della scadenza del debito contratto dalla società , aveva conferito buona parte dei suoi beni in un fondo patrimoniale.

La banca cita quindi in giudizio il fideiussore, per far revocare l'atto di costituzione del fondo, ai sensi dell'articolo 2901 cod. civ..

La domanda viene accolta sia in primo grado che in appello; il fideussore ricorre in Cassazione.

### **La sentenza di Cassazione**

Il ricorrente adduce due motivi per sostenere la legittimità del fondo patrimoniale:

- a) che nel fondo era confluita solo una parte del suo patrimonio;
- b) che il conferimento dei beni nel fondo era avvenuto prima della scadenza del pagamento del debito da lui garantito.

Quanto al primo, ribadisce che nell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta, come presupposto, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, *"ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito"*. Nel caso specifico, il conferimento nel fondo di buona parte del patrimonio del fideiussore aveva obiettivamente determinato una condizione di

maggior incertezza o difficoltà nella soddisfazione del credito della banca, senza che il debitore avesse fornito la prova che il suo patrimonio residuo garantiva a sufficienza la banca.

Quanto poi al secondo motivo di ricorso, osserva la Corte che, da una parte, *"l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità"*; dall'altra parte, il fideiussore aveva acquisito la qualifica di debitore della banca nel momento stesso in cui il debitore principale aveva contratto il debito, per cui occorreva far riferimento a tale momento per stabilire se l'atto pregiudizievole fosse anteriore o successivo al sorgere del credito. Nel caso specifico, la costituzione del fondo patrimoniale era posteriore alla stipula della fideiussione (anche se anteriore alla morosità della società garantita) ed era quindi revocabile.

D.M.